

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL' ASSOCIAZIONE DONATELLA "LELLA" MOLTANI ONLUS

Il 20/08/2024 alle ore 18.30 presso la casa di accoglienza dell'associazione Donatella "Lella" Moltani ONLUS si è riunita, in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della suddetta associazione, per discutere e deliberare sul sotto specificato :

ORDINE DEL GIORNO.

1. Approvazione modifiche statuto per adeguamento a D.lgs 117/2017 con trasformazione da Onlus e assunzione locuzione ETS (Ente terzo settore)
2. Iscrizione della ETS al registro unico nazionale del terzo settore RUNTS

Sono presenti personalmente i seguenti soci:

1. Gusmaroli Edoardo
2. Ghidotti Nadia
3. Carbone Luigina
4. Gioia Mattia
5. Rava Marco
6. Jawarà Babucarr
7. Faty Nfaba
8. Vezzani Jacopo

Presente per via telematica

1. Incisivo Giuseppina
2. Carella Filippo
3. Malerba Thea

Per un complessivo di 11 soci su 11 soci iscritti

Assume la presidenza il Sig. Edoardo Gusmaroli e viene nominata segretario il Sig. Mattia Gioia
Constatata la regolarità il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e invita ciascun socio ad intervenire sull' ordine del giorno :

1. Il Presidente distribuisce a ciascun socio presenti il nuovo statuto mentre per i soci collegati in videoconferenza invia un file con il nuovo statuto. Il presidente comunica che per richiedere la iscrizione al Runts (Registro unico del terzo settore) lo statuto deve essere adeguato alle indicazioni obbligatorie contenute nel d.lgs 117/2017 e successive modifiche.

C.F. 97749440158 - tel 3899420541 - e mail lellamoltani.onlus@gmail.com
Il Presidente illustra le modifiche inserite per l'assunzione della locuzione ETS (Ente Terzo Settore) abbandonando quindi la locuzione Onlus.
Dopo un'approfondita discussione in cui vengono soddisfatti tutti i quesiti posti e ottenuta all'unanimità l'approvazione dei soci del nuovo Statuto, dichiara che la nuova ragione sociale della associazione denominata:

Associazione Donatella "Lella" Moltani ETS

2. Il presidente comunica che si procederà ad deposito del nuovo statuto in Agenzia delle Entrate e successivamente alla iscrizione al RUNTS (registro unico nazionale terzo settore) e comunica che ad avvenuta iscrizione l'acronimo ETS o la denominazione "ente del terzo settore" dovranno essere inserite nella denominazione sociale utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico come previsto dallo statuto. Sempre a seguito della iscrizione al Runts si effettueranno le comunicazioni al Registro Regionale Onlus di cessazione.

Dopo una breve discussione l'assemblea prende atto delle comunicazioni del presidente che le condivide alla unanimità e delega lo stesso di procedere all'iscrizione dell'associazione al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore)

Il Presidente alle ore 20.40 rilevato che sono stati trattati tutti i punti all'ordine del giorno e che non sono stati proposti altri argomenti dichiara conclusa l'assemblea scioglie la riunione previa, stesura e lettura del presente verbale

Luogo e data
Valbrona 20/08/2024

Il segretario
Mattia Gioia

Mattia Gioia

Il Presidente
Edoardo Gusmaroli

Edoardo Gusmaroli

Registrato a Como il 10 SET, 2024
al N. 1508 / 3
Serie 3
Esatto € 200,00
Esente ☐

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Giorgia Molteni

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



Esente da bollo e autografo art. 83 del D.Lgs. n. 46/2001

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una Associazione denominata ASSOCIAZIONE DONATELLA "LELLA" MOLTANI ETS .

L'Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione ETS "sino al realizzarsi della condizione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS l'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Valbrona (CO) via alla fontana n. 18

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Valbrona non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo e finalità dell'associazione

dell'associazione

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione nasce dall'esigenza di realizzare, sviluppare, un'attività in favore di persone bisognose.

3. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela dei diritti civili e umani.

4. Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà reperire proprie fonti di finanziamento sia da privati che da Istituzioni.

5. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

6. L'Associazione rivolge la sua attività di assistenza sanitaria, di tutela dei diritti civili, di assistenza sociale e socio-sanitaria e di beneficenza alle persone bisognose, anche temporaneamente, seguendo il criterio dell'immediata e urgente necessità dando prevalenza alle categorie di seguito specificate, indicate in modo esemplificativo ma non esaustivo, quali:

- donne, anche con figli minori, vittime di violenza familiare e non;
- donne sole e/o con figli minori in gravi difficoltà economiche;
- donne e uomini migranti per motivi di guerra e/o in

fuga da regimi repressivi e/o soggette a gravi discriminazioni e/o fame;

- persone in condizioni economiche disagiate;

- persone con lievi disabilità fisiche e psichiche che necessitano di supporto materiale e/o morale.

Ai fini dei criteri di scelta per le prestazioni fornite dall'Associazione si terranno conto delle effettive necessità legate ai redditi dei richiedenti dando prevalenza alle persone completamente prive di reddito o con reddito minimo di sussistenza e non superiore al minimo pensionistico.

6. svolgere , ai sensi art. 5 del D.Lgs 117/2017 le seguenti attività di interesse generale :

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016, nr. 106;

q) alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, nr.166, e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

8. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

9. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccezione di bilancio;

c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative dei singoli aderenti;

b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;

c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;

d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;

f) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI

Articolo 6 - Iscrizione

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione
 - b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno
 - c) prestare la propria opera per sostenere l'attività.
1. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo.
2. Il Rinnovo della quota associativa di adesione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno
3. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli

aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

7. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

8. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

9. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o

altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

10. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore, ovvero chi ne ha la responsabilità genitoriale, che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne attraverso il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, o chi ha la responsabilità genitoriale.
2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
3. Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i

termini fissati dal Consiglio Direttivo;

- all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

1. La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

1. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa con possibilità di esclusione del socio per inadempienza degli obblighi statuari.

Articolo 8 - Volontari e attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed ed esclusivamente per fini di solidarietà . Le prestazioni dei volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario . Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nei limiti ed alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in

un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione ed approvato dalla assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e di ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. I Volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9 - dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo
- d) Il Vicepresidente
- e) Il segretario
- f) Il terziniere
- g) l'organo di controllo e l'organo di revisione legale

obbligatoria nente nominati al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 e 31 del Codice del Terzo settore.

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Composizione

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.

2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 11 - Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- decidere sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- eleggere e revocare l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12 - Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e mediante lettera raccomandata (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

Articolo 13 - Costituzione e deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti.

Articolo 15 – Nomina e composizione

CONSIGLIO DIRETTIVO

votazioni.

dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente 3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà intervenire all'Assemblea.

regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la sessione, un Segretario che provvede alla redazione del 2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni Presidente.

tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

Articolo 14 - Svolgimento e verbalizzazione

almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la in seconda convocazione, deliberano a maggioranza del 5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che delegato. È ammessa una sola delega per associato.

e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un associati presenti. Ciascun associato può intervenire 4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno *cinque* consiglieri fino ad un massimo di *nove*, eletti dall'Assemblea dei Soci.

2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo

3. Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla convocazione della assemblea per la nomina dei consiglieri dimissionari /deceduti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

5. Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più consiglieri.

Articolo 16 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- i) conferisce e revoca procure;
- j) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 17 - Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 19 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 20 - Il Segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 21 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.

2. Predispone, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

3. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - L'Organo di controllo

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un membro, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti

di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 24 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organo della revisione legale;

- libro degli aderenti all'Associazione.

BILANCIO

Articolo 25 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea che deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 26 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni, che per legge o statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 27 - Scioglimento

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Articolo 28 - Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 29 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Se Preside

Simone Elarel

